



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE  
UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME  
DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE  
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

---

MOLISE

Legge n° 11 del 27/12/2024

BUR n°66 del 27/12/2024

ID: MO24011

(Scadenza 25/02/2025)

Rendiconto generale della regione Molise per l'esercizio finanziario 2023

[Testo FLASH]

La legge Molise n. 11 del 27 dicembre 2024 recante rendiconto generale per l'esercizio 2023 è costituzionalmente illegittima per le motivazioni che seguono.

Si premette che tal rendiconto è stato approvato dal Consiglio regionale con la legge in esame in assenza di parifica da parte della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Molise, analogamente a quanto avvenuto per il rendiconto 2022, approvato con la legge regionale n. 9 del 2023.

Al riguardo, la Sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti, nella decisione n. 146/2024/PARI, nel giudizio di parificazione del rendiconto della regione Molise per l'esercizio finanziario 2021, in merito al procedimento di parifica, evidenzia quanto segue: "La fondamentale rilevanza sistematica dell'istituto, pertanto, implica che l'atto legislativo regionale che ne impedisca il pieno svolgimento fino al suo esito naturale – integrato dalla decisione in esito all'udienza pubblica – deve considerarsi costituzionalmente illegittimo, perché in contrasto sia con i principi di equilibrio e di sana e corretta gestione del bilancio, presidiati dagli articoli 81, commi 1 e 3, 97, comma 1, e 119, comma 1, della Costituzione, sia con gli articoli 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione, perché direttamente lesivo delle prerogative costituzionali assegnate alla Corte dei conti, come specificate dalle norme di legge che hanno disegnato l'oggetto e i contenuti del procedimento di parificazione dei rendiconti regionali (in

primo luogo, articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, in combinato disposto con gli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al R.D. 12 luglio 1934, n. 1214), da considerarsi parametro interposto la cui lesione comporta una violazione indiretta delle norme costituzionali.” Pertanto, l’assenza di parifica rappresenta una violazione del procedimento definito dalla suddetta normativa - che prevede che l’approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale intervenga dopo la decisione di parifica da parte della Corte dei conti, “assegnando alla Corte il potere-dovere di accertare la conformità dei dati contabili rappresentati ai parametri costituzionali e alle norme dell’ordinamento giuridico-contabile vigenti nell’esercizio analizzato” (citata decisione n. 146/2024/PARI). Conclusivamente, l’approvazione del rendiconto in assenza di parifica rappresenta una violazione del procedimento, in quanto il combinato disposto della normativa sopra citata prevede l’approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale dopo la decisione di parifica della Corte dei conti, in funzione del carattere “ausiliario” della stessa.

Come già enunciato, non soltanto il rendiconto generale per l’esercizio 2023 è stato approvato dal Consiglio regionale con la legge in esame in assenza di parifica da parte della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Molise, ma anche il rendiconto generale per l’esercizio 2022 è stato approvato dal Consiglio regionale (con la legge regionale n. 9 del 2023) in assenza di parifica da parte della Sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti. Successivamente, lo stesso è stato abrogato con legge regionale n. 4 del 2024, al fine “di rimuovere l’impedimento giuridico alla definizione del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione da parte della Sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti”, come riportato nella Relazione sulla gestione allegata al rendiconto in esame (Allegato 30, di cui all’articolo 12, comma 1, lettera dd). Conseguentemente, la suddetta Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ha definito il processo di parifica e con delibera n. 155/2024/PARI del 23 ottobre 2024 non ha parificato lo schema di rendiconto 2022, “restando salva la facoltà della Regione di proporre ricorso ovvero di apportare, in sede di approvazione consiliare della legge di rendiconto, le modifiche del progetto di rendiconto adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 289, del 25 settembre 2023”, inizialmente trasmesso alla Corte dei conti per la parifica. A seguito dei rilievi e delle misure correttive richieste dalla Sezione regionale della Corte dei conti nella già menzionata delibera n. 155/2024/PARI, con la legge regionale n. 9 del 2024 stato riapprovato il rendiconto per l’esercizio 2022, che ha rideterminato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2022.

Tanto premesso, nel provvedimento in esame, così come nel rendiconto 2022, non risulta ricompreso il disavanzo del servizio sanitario della regione Molise e, pertanto, non si rappresenta la situazione delle perdite non coperte dal SSR della regione Molise al 31 dicembre 2023 (ivi

comprese quelle relative al rendiconto 2022), valutate in 121,206 milioni di euro dai Tavoli tecnici di monitoraggio degli adempimenti, da ultimo nella riunione del 17 dicembre 2024. Nel rispetto delle disposizioni normative di cui all'articolo 20 del Titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011, i Tavoli hanno più volte richiesto alla struttura commissariale della regione Molise, nominata per l'attuazione del Piano di rientro, di individuare le azioni necessarie per assicurare la copertura della perdita pregressa. Si segnala che la criticità de qua è presente nella coeva legge Molise n. 9 del 2024 (rendiconto 2022) che non rappresenta la situazione delle perdite non coperte dal SSR della regione Molise al 31 dicembre 2022, valutate in 118,156 milioni di euro, dai Tavoli tecnici di monitoraggio degli adempimenti, da ultimo nella riunione del 9 aprile 2024.

Si ricorda, poi, che, in relazione alla grave situazione economico-finanziaria e sanitaria determinatasi nella regione Molise e alla rilevante dimensione delle perdite pregresse del relativo SSR, la legge statale n. 207 del 31 dicembre 2024 ha previsto, all'articolo 1, commi 381-383, un contributo statale pari complessivamente a 90 milioni di euro per il biennio 2025-2026 subordinato all'adozione, entro il 31 gennaio 2025, da parte della Regione della residua copertura delle perdite pregresse al netto del contributo statale e all'adozione e corretta attuazione del Programma operativo 2025-2027 di prosecuzione del piano di rientro sanitario, che contenga tutte le azioni necessarie al riequilibrio strutturale del servizio sanitario regionale, anche avvalendosi della previsione dell'incremento delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP, previsto dall'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali atti non risultano allo stato predisposti dalla Regione. In sede di verifica del Piano di rientro, il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA istituito presso il Ministero della salute (art. 9 dell'Intesa del 23 marzo 2005) e il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (art. 12 dell'Intesa del 23 marzo 2005) verificano il rispetto di quanto programmato valutando l'erogabilità delle risorse statali previste.

Per le già indicate considerazioni, sussistono i presupposti per l'impugnativa della legge regionale di approvazione del rendiconto 2023 in esame (che ingloba le risultanze del rendiconto 2022 anch'esse carenti con riferimento al disavanzo sanitario) dinanzi alla Corte costituzionale ex art. 127 Cost. per violazione del principio della copertura finanziaria di cui all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

\$\$\$

Inoltre, il mancato riporto del disavanzo del SSR e dunque la mancata rappresentazione della perdita non coperta del SSR comportano ricadute sull'intera legge di approvazione del rendiconto, sulla falsariga

di quanto avvenuto in passato con riferimento alla legge Molise n. 27 del 2022 (di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2021) già definita con sentenza costituzionale n. 58 del 2024.

La Corte costituzionale, con riferimento alla legge di approvazione del rendiconto, ha precisato che «... la legge di approvazione del rendiconto» va considerata “[...] nella sua interezza, non essendo utilmente scindibili gli elementi che ne compongono la struttura» (sentenza n. 49 del 2018, nonché similmente, da ultimo, sentenza n. 268 del 2022).

Nella specie, il vizio lamentato comporta una sottostima della spesa complessiva tale da compromettere l'equilibrio del bilancio 2023 (e 2022) e di quelli successivi.

Come anche richiesto dai Tavoli tecnici, la corretta contabilizzazione del disavanzo avrebbero comportato l'adozione di idonee forme di copertura (ancora, sentenza n. 268 del 2022).

Ciò conferma la ripercussione delle denunciate irregolarità sull'intera legge regionale di approvazione del rendiconto.

Invero, la sottostima del disavanzo 2023 (e 2022) da ripianare negli esercizi successivi determina un illegittimo ampliamento della capacità di spesa della Regione in questi ultimi. La grave sottostima del risultato di amministrazione comporta infatti l'indebito ampliamento della spesa regionale.

La legge regionale di approvazione del rendiconto per l'esercizio 2023 (e 2022) presenta un risultato di amministrazione negativo diverso da quello effettivo, in ragione del mancato riporto del disavanzo del SSR e dunque della mancata rappresentazione della perdita non coperta del SSR.

Dunque, la legge regionale di approvazione del rendiconto risulta in contrasto anche con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

I precetti dettati dal legislatore statale nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici» nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. si collocano «contemporaneamente in posizione autonoma e strumentale rispetto al principio dell'equilibrio del bilancio ex art. 81 Cost.» (sentenza n. 6 del 2017).

L'armonizzazione dei bilanci pubblici, infatti, è «finalizzata a realizzare l'omogeneità dei sistemi contabili per rendere i bilanci delle amministrazioni aggregabili e confrontabili, in modo da soddisfare le esigenze informative connesse a vari obiettivi quali la programmazione economico-finanziaria, il coordinamento della finanza pubblica, la gestione del federalismo fiscale, le verifiche del rispetto delle regole

comunitarie, la prevenzione di gravi irregolarità idonee a pregiudicare gli equilibri dei bilanci» (sentenza n. 184 del 2016).

Pertanto, anche il sistema contabile regionale è soggetto ai già menzionati principi, che si configurano come limitazioni necessarie idonee «a consentire il soddisfacimento contestuale di una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti» (sentenza n. 279 del 2006). In particolare, l'autonomia della regione in questo ambito normativo trova il suo limite nelle disposizioni poste dallo Stato per la salvaguardia degli interessi finanziari riconducibili, sotto il profilo teleologico, a plurimi parametri costituzionali, quali il coordinamento della finanza pubblica, la disciplina degli equilibri di bilancio di cui all'art. 81 Cost., i principi del buon andamento finanziario e della programmazione di cui all'art. 97, commi primo e secondo, Cost.

La legge regionale di approvazione del rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2023 è, pertanto, costituzionalmente illegittima:

- per violazione del principio della copertura finanziaria di cui all'art. 81, terzo comma, Cost., nella parte in cui, non risultando ricompreso il disavanzo del SSR, non rappresenta la situazione delle perdite non coperte dal SSR;
- per violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., a livello delle ricadute sull'intera legge di approvazione del rendiconto del mancato riporto del disavanzo del SSR e dunque della mancata rappresentazione della perdita non coperta del SSR.

Per i medesimi motivi già esposti, si ritiene opportuno che la Corte costituzionale, nell'esercizio della propria discrezionalità, ed ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 87 del 1953 (secondo cui la Corte, quando accoglie un ricorso relativo a questione di legittimità costituzionale di una legge, dichiara, altresì, quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata), estenda gli effetti della sentenza anche alla legge regionale Molise n. 9/2024 (recante il Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2022), la quale, pur non essendo stata impugnata secondo le modalità previste, risulta anch'essa costituzionalmente illegittima per le stesse ragioni sopra indicate, considerazione che si rivela rilevante ai fini della risoluzione complessiva della controversia. Ciò anche in considerazione della sentenza costituzionale n. 58 del 2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Molise 31 dicembre 2022, n. 27, recante il Rendiconto generale della Regione Molise per il 2021, esercizio finanziario immediatamente precedente quello relativo alla legge Molise n. 9 del 2024.

Flash